

Proroga Efficacia Autorizzazione per l'esercizio della cava di gneiss e calcare sita in C\da "Castellano" nel Comune di Rodi Milici (ME)
Denominata "Castellano - Torre"
Ditta Torre S.r.l.

Imposta
assolta

D.R.S. n. 1707 / 2026

Reg. n. 32/26_ME_503_P3

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

SERV. 6° DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 AD INTERIM

VISTO la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 04-04-1956, n.23, che detta Norme di Polizia Mineraria ed il Regolamento esecutivo approvato con D.P.R.S. 15-07-1958, n. 7 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R.S. del 15/07/1958, n. 7 – "Regolamento di polizia Mineraria" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. del 09/04/1959, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni – "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave";

VISTA la L.R. 09-12-1980, n.127 e successive modifiche ed integrazioni, che detta disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 " Attuazione della direttiva 92/91 CEE, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/1 CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 05.07.2004 n.10, art. 2 "Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava";

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - "Norme in Materia Ambientale" – così come modificato dal D.Lgs. n. 04 del 16/01/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

VISTO il Protocollo di Legalità stipulato in data 23/05/2011, aggiornato con "Intesa per la Legalità tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'Isola", approvata con D.A. Energia n. 19/GAB del 22/06/2020; il Protocollo di Legalità stipulato in data 23/05/2011, aggiornato con "Intesa per la Legalità tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le Prefetture dell'isola, approvata con D.A. Energia

VISTO il D.lgs. 06/09/2011, n. 159 "codice delle leggi antimafia";

VISTO il D.P.R. del 26/04/2012 n. 38 “Regolamento recante Norme di attuazione dell’art. 2, commi 2bis e ter, della L.R. 30/04/1991, n. 10 e ss.mm.ii.” per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza di questo Dipartimento;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 5 del 08/01/2013 “Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”;

VISTO l’art. 83 della L.R. 07/05/2015, n. 9 con il quale viene stabilito che il canone di produzione è commisurato alla superficie dell’area di coltivazione ed al volume di materiale autorizzato;

VISTA la Direttiva dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Dirigente Regionale del Dipartimento Energia in merito all’applicazione del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), prot. n. 27552 del 10/07/2014;

VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, prot. n. 22280/334.11.2000 del 13/12/2000;

VISTA la nota n. 21277 del 16/05/2019 con la quale il Dirigente Generale pro-tempore, ha disposto che si può acconsentire alla proroga dell’efficacia dell’autorizzazione all’attività estrattiva per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile ad istanza di parte;

VISTA la successiva nota prot. n. 35899 del 30/08/2019, con la quale è stata estesa l’applicazione della suddetta Disposizione n. 21277/2019 anche nel caso in cui l’istanza sia stata avanzata immediatamente dopo la scadenza del titolo minerario ed in prossimità dell’emissione della medesima Disposizione;

VISTO il D.P.R.S. 05/04/2022 n. 9 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ecc.....*”; il D.P.R.S. 05/04/2022 n. 9 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc...*”;

VISTO il D.D.G. n. 1868 del 9/11/2023 di approvazione del contratto individuale di lavoro dell’ing. Salvatore Giovanni Pignatone quale Dirigente del Servizio 7 “Distretto Minerario di Palermo”, stipulato con il dirigente Generale, ing. Calogero Giuseppe Burgio;

VISTA la Deliberazione n. 253 del 04/09/2025 con la quale la Giunta Regionale ha conferito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 4, della Legge Regionale n. 10/2000, e successive modifiche e integrazioni, e dell’art. 11, comma 5, della legge regionale n. 20/2003, e successive modifiche e integrazioni, al dott. Carmelo Frittitta, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.P. Reg. n. 3937 del 10/09/2025 con il quale il Presidente della Regione, in virtù della delibera di Giunta Regionale n. 253 del 04/09/2025, ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al dott. Carmelo Frittitta;

VISTO il D.D.G. n. 1234 del 22/06/2026 con il quale il succitato contratto di lavoro dell’ing. Salvatore Giovanni Pignatone quale Dirigente del Servizio 7 “Distretto Minerario di Palermo”, in scadenza al 30/06/2026, è stato prorogato per ulteriori 6 mesi, a far data dal 1° luglio 2026;

VISTO il D.D.G. n. 1556 del 17/08/2026, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Servizio 6 Distretto Minerario di Catania Dipartimento Regionale dell’Energia all’ing. Salvatore Giovanni Pignatone, già Dirigente responsabile del Servizio 7 “Distretto Minerario di Palermo”, giusto contratto di lavoro 2 approvato con D.D.G. n. 1868 del 9/11/2023 e successiva proroga approvata con DDG n. 1234 del 22/06/2026 , con decorrenza dalla data del presente decreto per la durata di tre mesi;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 32, comma 2°, della L.R. 15/05/2013, n. 9 il Dirigente del Servizio 6 del Dipartimento dell'Energia espleta le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania, ai sensi della normativa del settore;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023 con il quale è stato aggiornato il “*Piano Regionale dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidari di Pregio*”;

VISTA la Legge Regionale 02/04/2024, n. 6, “*Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei*”;

VISTO l'art. 22bis, comma 1, let. b) della legge regionale 02/04/2024, n. 6;

VISTA l'autorizzazione originaria **n. 10/09 del 10/09/2009** rilasciata dal Distretto Minerario di Catania alla ditta De Pasquale Carmelo, per l'esercizio di una cava di gneiss e calcare denominata “**Castellano – De Pasquale**” sita in contrada Castellano in territorio del Comune di Rodi Milici (ME), valida per una durata di anni 15, e quindi scadente il 09/09/2024, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 43 del N.C.T. del Comune di Rodi Milici (ME) particelle nn. 140 – 237 – 258 e 266 tutte (partim), la cui superficie in disponibilità pari a mq. 218.000; la superficie di cava destinata alla coltivazione pari a mq. 100.100; i volumi estraibili pari a mc. 1.676.000;

VISTA l'autorizzazione **Reg. n. 01/10 del 18/02/2010**, con la quale questo Ufficio ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. 127/80, la **società Torre S.r.l. (P.Iva 02767620830)**, con sede in Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, n. 25, rappresentata dall'**Amministratore Unico Sig. Torre Giovanni**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a subentrare all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di gneiss e calcare denominata “**Castellano - Torre**” – Cava Id. ME_503;

VISTA la denuncia di esercizio del **06/08/2013**, con la quale l'amministratore unico Sig. Torre Giovanni, sopra generalizzato, della **società Torre S.r.l. (P.Iva 02767620830)** con sede in Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, n. 25, esercente dell'attività estrattiva della cava di gneiss e calcare denominata convenzionalmente “**Castellano - Torre**”, sita in c.da “**Castellano**” del Comune di **Rodi Milici (ME)**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R. n. 128/59, come modificato dall'art. 20 del D.lgs. 25 novembre 1966, n. 624, e ss.mm.ii., ha nominato Direttore responsabile la Dott.ssa Geol. Pollina Giuseppa, e sorvegliante il Sig. Rizzo Roberto;

VISTA l'istanza del **19/02/2024**, assunta agli atti del Distretto il **21/02/2024** al **prot. n. 6432** e quindi entro i termini previsti dalla L.R. 127/80 e ss.mm.ii., con la quale l'amministratore unico sig. Torre Giovanni della ditta Torre s.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 127/80 e ss.mm.ii., il rinnovo con modifiche plano-altimetriche dell'autorizzazione Reg. n. 10/09, istanza finalizzata al rinnovo con rimodulazione plano-altimetrica per 15 anni, ai sensi dell'art. 31 delle NTA del Piano Regionale dei Materiali Lapidari di Pregio e dei Materiali da cava e ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 127/80 e ss.mm.ii. – **cod. proc. 3358**;

VISTA la nota del **Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” prot. n. 61865 del 03/09/2024**, assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 27449 del 03/09/2024, con la quale comunica che la Società **TORRE S.r.l.** (Codice procedura n. 3358), ha presentato istanza per il progetto di rinnovo con rimodulazione plano-altimetrica della cava di calcare e metamorfiti ME_503 denominata convenzionalmente “**Castellano – Torre**” in c.da Castellano nel Comune di Rodi Milici (ME), di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed attivazione della Procedura di Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., proponendo, ai sensi dell'art. 25 comma 5, del D.Lgs. 152/06, che l'efficacia temporale del provvedimento di VIA sia di 15 anni;

VISTA la proroga efficacia dell'autorizzazione rilasciata con **D.R.S. n. 2053 (P.E.A.) Reg. n. 26/24_ME_503_P1 del 06/09/2024**, con il quale il dirigente del Servizio 6 ha autorizzato la società **Torre S.r.l.** a proseguire

l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di gneiss e calcare denominata "Castellano - Torre", sita in c.da Castellano del Comune di Rodì Milici (ME), fino al **08/09/2025**;

VISTA la proroga efficacia dell'autorizzazione rilasciata con **D.R.S. n. 1900 (P.E.A.) Reg. n. 33/25_ME_503_P2** del **11/09/2025**, con il quale il dirigente del Servizio 6 ha autorizzato la società **Torre S.r.l.** a proseguire l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di gneiss e calcare denominata "Castellano - Torre", sita in c.da Castellano del Comune di Rodì Milici (ME), fino al **08/09/2026**;

VISTO il **D.A. n. 169/GAB** del **21/05/2026**, con il quale il **Servizio 1 – "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" dell'Assessorato del territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente**, dichiara concluso con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.25, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il "Progetto di rinnovo con rimodulazione plano-altimetrica della cava di calcare e metamorfici - ME503 - denominata convenzionalmente "Castellano-Torre" in C.da Castellano nel Comune di Rodì Milici (ME)" proposto dalla ditta Torre S.r.l. (P.IVA 02767620830) con sede in Via Maceo n.25 in Terme Vigliatore (ME) , a condizione che siano messe in atto delle prescrizioni ambientali;

VISTA la nota distrettuale **prot. n. 20784** del **03/06/2026**, con la quale si comunica alla società Torre S.r.l., l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, richiedendo nella stessa la documentazione integrativa necessaria;

VISTA l'istanza del 23/07/2026 assunta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 27752 del 24/07/2026, con la quale il sig. Torre Giovanni, sopra generalizzato, nella qualità di amministratore unico della società Torre S.r.l. (P.Iva 02767620830), con sede in Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, n. 25, ha chiesto una ulteriore proroga dell'efficacia dell'autorizzazione n. 10/09 del 10/09/2009 scaduta il 09/09/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22bis, comma1, let.b) della L. R. 09/12/1980, n. 127 e ss.mm.ii., introdotto dalla legge regionale 04/04/2024, n. 6, al fine di potere proseguire l'attività lavorativa ed estrattiva nella cava in argomento, oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione originaria e della proroga concessa fino al 08/09/2026, per un periodo non inferiore a 12 mesi, in relazione esclusivamente alle previsioni di cui al progetto attualmente autorizzato, nelle more del completamento dell'iter istruttorio presso l'ARTA per la procedura del Provvedimento Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla richiesta di rinnovo con modifica plano-altimetrica, ai sensi dell'art. 31 delle N.T.A. del vigente Piano Cave, dell'autorizzazione, allegando le seguenti dichiarazioni sostitutive, relazione tecnica ed elaborati:

- ✓ Relazione tecnica attestante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- ✓ Le planimetrie generali, a curve di livello della situazione attuale a scala 1:2.000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali, nel senso della massima pendenza scala 1:1.000;
- ✓ il crono programma dei lavori previsti nel corso del periodo di proroga.
- ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'esercente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9 let. E) della Legge n. 190/2012, "di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i dirigenti e i dipendenti del Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania;
- ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Direttore tecnico Dott.ssa Geol. Pollina Giuseppa in relazione ai vincoli insistenti sull'area di cava, il cui regime risulta invariato, tranne che per l'adozione del Piano Paesaggistico Messina ambito 9, per il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con nota prot. n. 6571 conferma l'esclusione del vincolo boschivo nelle particelle di cava, e non risulta gravato da aree a rischio geomorfologico o idraulico, inoltre, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha rilasciato con nota prot. n. 60.100 del 05/05/2025 l'Autorizzazione Paesaggistica per il progetto di rinnovo e ampliamento della cava di calcare e metamorfiti ME503 denominata convenzionalmente "Castellano-Torre" in C.da Castellano nel Comune di Rodì Milici (ME);
- ✓ copia autentica della Polizza fideiussoria sostitutiva del versamento di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 127/80, stipulata dalla società esercente con la Allianz S.p.a. numero: 714799153, con cadenza annuale e scadenza alla data del 29/06/2027;

VISTA la nota distrettuale **prot. n. 32377 del 09/09/2026**, con la quale questo Ufficio chiede alla società esercente di integrare la documentazione necessaria per concludere l'istruttoria;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente e assunta agli atti di questo Distretto Minerario di Catania al prot. n. 32633 del 11/09/2026, che di seguito si riporta:

- ✓ il versamento effettuato con pagoPA del 10/09/2026 intestato alla Regione Siciliana, con la quale la Società "Torre S.r.l." ha attestato l'avvenuto pagamento della somma di € 180,76 (centottanta/76), a titolo di "*Tassa di Concessione Governativa Regionale*", ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24/08/1993 n.24;
- ✓ n. 2 marche da bollo da 16,00 €;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di disponibilità dell'area interessata dalla cava;

VISTO il "Piano Regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio" pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 17/11/2023 aggiornato con D.A. n. 57/GAB del 31/10/2023, da cui si evince che l'area di cava rientra con la sigla **ME 503** in **area di Completamento**;

RITENUTA valida la richiesta della Società esercente, in quanto allo stato attuale non è stato completato dall'Amministrazione competente l'iter istruttorio per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTI i titoli di disponibilità;

VISTO il Patto di Integrità sottoscritto dalla ditta esercente e dal Dirigente del Servizio 6;

VISTO il rapporto sulla visita eseguita sui luoghi di cava redatto dal Funzionario di questo Ufficio per il rilascio del provvedimento di rinnovo con modifiche plano-altimetriche, registrato il 31/07/2026 al n. 41/26 del registro di repertorio;

CONSIDERATO che la norma vigente ritiene applicabili, anche ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso la consultazione della "*White_List*", le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del codice antimafia;

CONSIDERATO che dal sito della Prefettura di Messina risulta che, la società Torre S.r.l. risulta iscritta nella "white list" nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo d'infiltrazione mafiosa – art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 – D.P.C.M. 18 aprile 2013, fino al 29/04/2027;

ACCERTATO che la società Torre S.r.l. è in regola per quanto riguarda le somme dovute per i canoni di produzione annuali pregressi, di cui si riporta il canone relativo all'anno 2025, eseguito in data 31/03/2026 – pagamento CBILL/pagoPA presso Intesa Sanpaolo, codice Z4535-80012000826;

CONSIDERATO che allo stato attuale è stato coltivato un volume inferiore a quello autorizzato e che fino alla data odierna non esistono ostacoli alla prosecuzione dell'attività di cava;

CONSIDERATO che l'interruzione dell'attività di cava, dovuta dalla scadenza dell'autorizzazione, creerebbe un danno irreversibile alla Società, per motivi non ad essa attribuibili, con gravi ripercussioni sul piano economico ed occupazionale;

CONSIDERATO che la società Torre S.r.l. è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica;

RITENUTO che vi siano sufficienti elementi a supporto della richiesta, anche nella considerazione che il programma degli interventi da realizzare non dovranno determinare un aumento dei volumi estrattivi già autorizzati;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che possano considerarsi sufficienti gli elementi tutti forniti ai fini dell'accoglimento della richiesta formulata dalla Società proponente e che, pertanto, possa concedersi una ulteriore (P.E.A.) proroga dell'efficacia dell'autorizzazione **n. 10/09 del 10/09/2009, scaduta il 09/10/2024**, relativamente ad un periodo di dodici mesi, in prosecuzione dalla data di scadenza dell'ultima PEA fissata in data **08/09/2026**;

VISTI gli atti di quest'Ufficio;

FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Art. 1

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22bis, comma 2, let. b) della L. R. 09/12/1980, n. 127 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 7 della L.R. 6/2024, è prorogata fino alla data del **08/09/2027** il termine **dell'efficacia dell'autorizzazione (P.E.A.)**, relativa al **provvedimento** originario **n. 10/09 del 10/09/2009**, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di gneiss e calcare denominata "**Castellano - Torre**", sita in c.da Castellano nel Comune di **Rodi Milici (ME)**, alla **società Torre S.r.l. (P.Iva 02767620830)**, con sede in Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, n. 25, rappresentata dall'Amministratore Unico **Sig. Torre Giovanni**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Art. 2

La presente proroga viene concessa nelle more del rilascio, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 3

La Società esercente è tenuta a rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione **n. 10/09 del 10/09/2009** e successivo provvedimento di subingresso **Reg. n. 01/10 del 18/02/2010**, che fanno parte integrante della presente autorizzazione, pena la decadenza di questo provvedimento; analogamente si procederà con la decadenza nel caso in cui la società esercente non dovesse conseguire il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Art. 4

Dovrà regolarizzare la contribuzione dei periodi di rilascio della P.E.A., in ordine ai pagamenti afferenti i canoni di produzione relativamente ai mesi successivi allo stesso rilascio della P.E.A..

Art. 5

Ad ottemperare con la massima urgenza quanto dovesse essere richiesto dagli Enti preposti al rilascio della certificazione del V.I.A.-V.A.S.;

Art. 6

La società è tenuta a presentare entro il mese di gennaio il programma annuale dei lavori conforme al progetto di coltivazione approvato nonché, ai sensi dell'art. 15, comma 1ter della L.R. n. 06/2024, che modifica l'art. 12 della L.R. n. 9 del 15/05/2013 e ss.mm.ii., la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

relativa alla produzione di materiale estratto dal banco nell'anno precedente, pena la sospensione dei lavori di cava;

Art. 7

L'Ingegnere Capo, in qualunque momento può disporre la decadenza, in autotutela, della presente Autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, di cui all'art. 84, comma 3° del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di legalità nei confronti della Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, accettati e sottoscritti nell'intesa per la legalità o non vengano adempiute le prescrizioni di cui al presente Decreto.

Art. 8

la Polizza fideiussoria sostitutiva del versamento di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 127/80, stipulata dalla società esercente con Allianz S.p.a., con cadenza annuale e scadenza alla data del 29/06/2027, per le opere di recupero ambientale della cava, deve essere rinnovata prima della scadenza, e copia originale del rinnovo deve essere trasmesso al Distretto Minerario di Catania, all'Assessorato TT.AA., pena la sospensione dell'efficacia del presente provvedimento di proroga;

Art. 9

Il presente decreto sarà notificato alla società **Società Torre S.r.l.** e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 10

Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di vigenza della proroga dell'efficacia dell'autorizzazione della cava “*de qua*”, sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Catania, data del protocollo

Il Funzionario

(Geom. Giovanni Tamburini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.Ls. n. 39/1993

Il Dirigente ad interim del Servizio 6

(Dott. Ing. Salvatore Giovanni Pignatone)